Trovarisposte

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala
dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Nicola Virgilio
del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Lucia Caccia
del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo

Immobili ceduti ai soci L'imposta è più leggera

La condizione. L'agevolazione riguarda beni diversi da quelli usati solo per l'esercizio dell'attività d'impresa. Non comprese le quote di società

Novità sul fronte della cessione di immobili tra soci: l'imposta sostitutiva sarà più leggera rispetto al recente passato

MARCO CONTI

Imposta sostitutiva più leggera per le società che entro il prossimo 30 settembre assegnano o cedono ai soci beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

Nello specifico, l'agevolazione riguarda beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa, e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Non sono comprese invece le quote di partecipazione in società. L'agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 prevede un'aliquota, nei casi ordinari, pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società non operative o in perdita sistematica (in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione), invece, l'imposta sostitutiva ha un'aliquota pari al 10,5%. L'agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L'imposta sostitutiva prevede due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016, il restante 40% entro il 16 giugno 2017. Riassumendo, le società residenti in Italia che possono effettuare in regime agevolato l'assegnazione dei beni ai soci, sono: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

Per effetto dell'equiparazione alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice, rientrano tra i soggetti residenti anche le società di armamento e quelle di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali. La circolare 26/E delle Entrate, premettendo che non sorgono problemi per l'inquadramento giuridico della nozione di cessione e di trasformazione, precisa che l'assegnazione viene invece a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale, ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene.

Gli imprenditori individuali possono esercitare l'opzione per escludere dal patrimonio dell'impresa – che andava esercitata entro il 31 maggio 2016 e ha effetti a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016 - tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Per avvalersi di tale regime di favore e sufficiente un comportamento concludente, come la contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Info su www.agenziaentrate.gov.it, percorso Normativa e prassi – Circolari.

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N.753

Risparmio energia Quelle lampadine sono detraibili?

Ho recentemente acquistato dall'Enel un kit di lampadine a led per un totale complessivo di circa 260 euro, e questo per avere alla fine un risparmio in bolletta (anche se so già che dovrò attendere un bel po' di tempo prima di poter ammortizzare la spesa...). A questo punto chiedo all'esperto: questa spesa è detraibile nella dichiarazione dei redditi, visto che rientra nelle opere di risparmio energetico? Se sì, cosa devo fare? In definitiva può bastare allegare la relativa fattura?

_ LETTERA FIRMATA

Sul quesito posto dal lettore non è stata espressa dall'Agenzia delle Entrate una chiara posizione, né in forma ufficiale mediante circolari, ne mediante pareri. L'Agenzia delle Entrate si è espressa unicamente rispondendo ad un interpello di una società, nell'ambito del reddito di impresa (n. 904-298/2014 reso dalla Dre Lombardia in cui si nega l'Eco-bonus in caso di investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli impianti ad illuminazione tradizionale con i nuovi impianti utilizzanti lampade a led, trattandosi di un intervento non specificatamente previsto dal legislatore). Con riferimento ai privati cittadini, in prima analisi, la sostituzione di tali lampadine può essere considerata una spesa se realizzata nell'ambito di una ristrutturazione edilizia: nel qual caso la spesa partecipa al totale sul quale calcolare la detrazione del 50%. Parimenti in caso di acquisto di mobili e arredi (le lampade costituiscono arredi) in relazione ad un intervento di ristrutturazione edilizia è possibile a questo punto richiedere la detrazione, fino al limite di 10 mila euro, per la relativa spesa. Con riferimento alle spese per risparmio energetico la recente modifica normativa (con effetto a partire dal 2015), in tema di detrazione per schermature solari può essere estesa, nella sua applicazione, al risparmio energetico per il cambio lampadine. Va detto però in tale ultimo caso che la spesa in questione, dovrà a questo punto essere accompagnata da una relazione tecnica comprovante il risparmio energetico da comunicare in forma telematica all'Enea, con notevole aggravio di costi e adempimenti. Nel caso pratico, non sembra che la spesa sia stata sostenuta con riferimento a interventi di ristrutturazione edilizia (e connessi, come per l'acquisto di mobili), mentre, con riferimento alle specifiche norme sul risparmio energetico, fermo restando l'obbligo di comunicare la relazione tecnica all'Enea, risulta mancante il requisito del pagamento mediante specifico bonifico, essenziale per dare prova del sostenimento della spesa (la bolletta del gestore in copia non ha i requisiti di legge per certificare la spesa). Non si è quindi del parere che tali costi siano detraibili ai fini fiscali.

RISPOSTA N.754

Agevolazioni per ufficio adibito a mia abitazione?

Ho acquisito anni fa un immobile accatastato come ufficio (A/10) ubicato nel comune in cui abito. In realtà tali immobile è adibito a mia abitazione. Se dovessi acquistare un appartamento, posso usufruire delle agevolazioni per la prima casa ?

_ LETTERA FIRMATA

Il contribuente, anche se già proprietario di un immobile che viene classificato in catasto nella categoria A/10 (ufficio) ma utilizzato come abitazione, può comunque godere dei benefici prima casa qualora acquisti un appartamento; infatti non rileva l'utilizzazione effettiva dell'immobile di proprietà diversa dalla classificazione catastale, per la quale sicuramente in sede di acquisto non sono state richieste le agevolazioni relative alla «prima casa». Per contro l'agevolazione non spetterebbe qualora il contribuente fosse titolare, nel comune dove fa l'acquisto, di un altro immobile classificato o classificabile come abitazione, indipendentemente dall'utilizzazione di fatto.

Notaio

RISPOSTA N. 755

Per la prima casa benefici quando c'è altra proprietà

Possiedo un'abitazione al 50% insieme a mia sorella. Ora, mi sto per sposare e vorrei comprare casa col mio futuro marito. A questo punto, però, sarei intestataria di due abitazioni. Se donassi la mia quota a mia sorella in cambio di denaro (non vendita), poi potrei tranquillamente acquistare una nuova casa con i benefici della prima casa di proprietà?

_ LETTERA FIRMATA

Occorre fare precisazioni in merito alla sua attuale situazione. Se per la casa di cui è comproprietaria con sua sorella non è stata utilizzata la c.d. agevolazione prima casa, lei potrà acquistare un'altra casa con il suo futuro marito potendo fruire dei benefici in oggetto. Qualora, invece, abbia già goduto di detta agevolazione, potrà sempre effettuare un nuovo acquisto agevolato con il futuro coniuge, ma con l'onere di vendere (pena la decadenza dal beneficio fiscale), entro un anno dalla data della stipula dell'atto, la quota di comproprietà della prima casa. Pertanto, è sicuramente atto idoneo alla finalità in esame il trasferimento della quota del 50% in favore di sua sorella. A tal proposito, le vorrei segnalare che la previsione di un corrispettivo in denaro connota la fattispecie in termini di vendita, mentre la donazione presuppone la volontà di arricchire il destinatario della stessa senza ricevere nulla in cambio. La invito a rivolgersi al notaio di sua fiducia, che saprà aiutarla nel migliore dei modi.

RISPOSTA N. 756

La «legittima» e le rivendicazioni ereditarie

Mia madre è rimasta vedova pochi anni fa. Ora ha un compagno, che io e miei fratelli riteniamo poco serio. Lei non ci sente. Cosa possiamo fare per tutelare il nostro patrimonio - e quanto lasciato da nostro padre – anche in caso di matrimonio?

_ LETTERA FIRMATA

Sua madre è naturalmente libera di contrarre matrimonio con il suo nuovo compagno. Il di lei patrimonio (compresa la quota ereditata dal marito, vostro padre) non è attualmente nella vostra disponibilità giuridica, né lo sarà almeno fino alla sua morte, salvi eventuali atti di disposizione in vostro favore da parte della stessa. In qualità di figlio, il suo unico diritto successorio è quello di conseguire la c.d. legittima, che consiste in una quota del patrimonio di sua madre (ex art.537 c.c., se il genitore lascia più figli, è loro riservata la quota dei due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali). Occorre però rilevare che, in caso di matrimonio, anche il futuro marito acquisterà la qualifica di legittimario e, come tale, in caso di premorienza di sua madre, avrà diritto anche lui a ricevere la quota di riserva prevista dalla legge (ex art. 542 c.c., se chi muore lascia, oltre al coniuge, più di un figlio, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto).

RISPOSTA N. 757

Quel desiderio di «smarcarsi» dal condominio

Abito in un supercondominio composto da tre schiere di villette. Ora, una di queste ha fatto richiesta di togliersi dal supercondominio. Il motivo è chiaro: non vogliono farsi carico delle spese comuni. È possibile farlo? Addirittura un proprietario di villetta ha chiesto di uscire dal supercondominio. Siamo alla follia. Oppure sbaglio io?

_ LETTERA FIRMATA

La possibilità che il supercondominio si sciolga limitatamente a una schiera di villette costituente condominio a sé è consentita purché tale gruppo di villette mantenga le caratteristiche di edificio autonomo. In particolare, lo scioglimento potrà essere deciso con delibera approvata a maggioranza degli intervenuti e con almeno la metà del valore dell'intero supercondominio. Qualora non si raggiungano dette maggioranze, lo scioglimento potrà essere disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Tuttavia, ottenuta la separazione non si ricava di fatto alcun vantaggio in quanto, anche in caso di scioglimento, permane l'obbligo di pagare le spese di manutenzione per quei beni che continueranno ad essere comuni. Infine, non si può accogliere la richiesta del singolo condomino di separare la villetta di cui è proprietario dal resto del condominio, giacché in tale caso mancherebbe il presupposto della separazione, l'autonomia dell'edificio.

TROVA INCENTIVI

Più cultura musicale a scuola: strumenti alle classi più meritevoli

Più cultura musicale all'interno delle aule scolastiche. Per favorire ciò, la Regione in collaborazione col ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico Lombardia, presenta «A scuola con ritmo», concorso destinato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di primo e secondo grado lombarde, e alle istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della legge regionale n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Le realtà interessate devono iscriversi entro il prossimo 30 settembre, compilando l'apposito modulo on line sul sito www.regione.lombardia.it (seguendo il percorso: Bandi–Agevolazioni–Concorso «A scuola con ritmo»). Il concorso prevede poi una seconda fase riguardante la presentazione delle candidature. Ogni scuola può candidare una sola composizione musicale originale e inedita, della durata massima di 5 minuti, prodotta ed eseguita da studenti di una o più classi, da un gruppo o da più gruppi interclasse, frequentanti l'anno scolastico 2016/2017.

Il brano deve prevedere il ricorso a uno o più strumenti musicali a scelta. Le candidature dovranno essere trasmesse non oltre il 15 novembre 2016 mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it, avendo quale oggetto: Concorso «A scuola con ritmo» – candidatura.

A ciascuna delle scuole vincitrici sarà assegnato uno strumento musicale da utilizzare per l'apprendimento della cultura musicale tramite l'arricchimento dell'offerta educativa/formativa dedicate. Il concorso mette in palio (in totale) 9 set di strumenti musicali, tra cui chitarre classiche, violini e bonghi di legno a spicchi, offerti dall'Associazione Italiana dei Produttori e Distributori di Strumenti Musicali, Edizioni Musicali e Accessori. Info: Claudia Cipriano (02/6765.2776 - claudia_cipriano@regione.lombardia.it).

Ma. Co

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 758

La «Enasarco» è integrativa ma obbligatoria

Sono un agente di commercio monomandatario di 53 anni ed ho cessato l'attività ad Aprile 2015. Ho effettuato versamenti per 14 anni ed un trimestre raggiungendo indicativamente per ciascun anno il massimale contributivo e maturando un montante pari a 42 mila euro circa. Ad oggi i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia sono la contribuzione minima di 20 anni, età minima di 67 anni o il raggiungimento di quota 92. Al fine di valutazioni personali, pongo i seguenti quesiti:
-essendo cessata la contribuzione, avrò comunque diritto ad una rendita contributiva decurtata per gli anni mancanti al raggiungimento dell'età minima;
-oppure proseguendo con la contribuzione volontaria per gli anni mancanti, quando e quanto sarà l'ammontare della pensione futura.

_ LETTERA FIRMATA

La previdenza Enasarco rappresenta delle peculiarità uniche in Italia, in quanto è integrativa ma obbligatoria rispetto al trattamento pensionistico erogato dall'Inps, quindi rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto tenuti a versare i contributi sia all'Inps che all'Enasarco. I requisiti per ottenere nel 2016 la pensione ordinaria di vecchiaia sono tre, oltre i requisiti tradizionali, ovvero il compimento dei 65 anni di età e il versamento di almeno 20 anni di contribuzione e il raggiungimento di un requisito aggiuntivo previsto dal Regolamento Enasarco, ovvero la «quota» minima data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva di 90 per gli uomini. Per poter valutare opportunamente la richiesta sarebbe opportuno avere i dati anagrafici completi e gli importi annuali accantonati, stante alle informazioni fornite, lei potrebbe scegliere di richiedere al compimento dei 67 anni di età, la rendita calcolata con il metodo contributivo, ridotta del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92 (ovvero una riduzione complessiva stimata del 22%). Qualora Lei optasse per la richiesta al versamento dei contributi volontari (verificando eventualmente i termini e i requisiti per la presentazione) per raggiungere i 20 di contribuzione e accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento di quota 92 (quota necessaria a partire dal 2019) si stima che l'assegno pensionistico potrebbe essere di circa 180,00 lorde mensili a cui aggiungere circa un 10% ipotizzando un incremento del suo montante di circa 5 mila euro. Le preciso che entrando nella sua area riservata della Fondazione Enasarco avrà la possibilità di ottenere un calcolo di massima del suo assegno pensionistico.

RISPOSTA N. 759

Lavoro, quando la prestazione è occasionale

Sono una giovane laureata in architettura e attualmente sto collaborando con uno studio professionale retribuita con voucher. Non potendo superare la soglia di duemila euro netti per committente posso continuare a collaborare con lo studio emettendo ricevuta con ritenuta d'acconto?

_ LETTERA FIRMATA

L'utilizzo del lavoro accessorio è riservato ai quei lavori saltuari e marginali e assicurano al prestatore una minima tutela di assicurazione ai fini Inps e Inail. La prospettata prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del Codice Civile) potrebbe essere effettuata, purché l'attività consista nello svolgimento di «un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di «subordinazione» e senza collegamento con la struttura organizzativa del committente. L'attività svolta deve essere caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. In altri termini, il lavoro accessorio o il lavoro autonomo occasionale, deve essere utilizzato solo esclusivamente per esigenze occasionali/temporanee e non deve essere usato in sostituzione delle ordinarie forme contrattuali di lavoro. Ci permettiamo di consigliare il tirocinio che è rivolto a persone in cerca di occupazione e che puntano all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Questa tipologia, che non configura un rapporto di lavoro, interessa soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e in base alle caratteristiche del soggetto (neodiplomato, neolaureato, inoccupato, disoccupato, persona svantaggiata o disabile) può durare fino a 24 mesi. In tale periodo il tirocinante segue un percorso formativo stabilito da un progetto, è affiancato da un tutor e ha diritto a percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro mensili o 300 in presenza di determinate casistiche.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:
• compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
• consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
• manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
• vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) ☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore
Nome ____ Cognome ____
Indirizzo ____ Città ____
Tel. ____ E-mail ____
Firma ____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa – Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO